



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 68/2017 del 16/11/2017

Oggetto: ING. PAOLO GABBI - PROROGA INCARICO DI DIREZIONE DELL'UNITÀ AUTONOMA CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE PER ULTERIORI 60 GG. A DECORRERE DAL 18.11.2017

Visti:

- i. l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, sulla competenza del Presidente, fra l'altro, per l'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;
- ii. la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- iii. gli articoli 27 e 28 dello statuto della Città metropolitana, sulla competenza del Sindaco metropolitano, in particolare all'attribuzione degli incarichi dirigenziali e sulle competenze degli stessi dirigenti;

visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, nelle more dell'adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, e, in particolare l'allegato A relativo alla macrostruttura, e l'art. 29 secondo cui con decreto del presidente sono stabilite le modalità di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

richiamato il decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 9 del 25/03/2015 ad oggetto "*modalità di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o di impedimento temporaneo*";

considerato che:

- i. a far data dal 1° ottobre 2015, è cessato dal servizio per collocamento in quiescenza il dirigente dell'Unità Autonoma Corpo di Polizia Provinciale Alessio Bui e che lo stesso, giusto decreto n. 9/2015 sopra citato, è stato temporaneamente sostituito dall'Ing. Paolo Gabbi;
- ii. con propri successivi decreti (da ultimo decreto n. 56 del 18/09/2017) l'incarico di cui al punto precedente è stato prorogato fino alla data del 17/11/2017;

richiamati:

- l'art 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo cui:

“2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato”;

- *il comma 7, dell'art. 9, della L.R. 29 ottobre 2015, n. 19, secondo cui: “7. Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all'articolo 2, comma 1, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione”;*
- *l'art. 8, comma 1, della richiamata legge regionale n. 19/2015, secondo cui “al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti”;*
- *l'art. 6 della legge regionale n. 30/2106, secondo cui, al comma 4, “il personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b) già inserito, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, nella dotazione organica delle province e della Città metropolitana di Venezia viene trasferito nella dotazione organica della regione e assegnato al Servizio regionale di vigilanza”;*

preso atto che la Giunta Regionale del Veneto non ha ancora adottato i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12 del succitato art. 6, L.R. n. 30/2016;

ritenuto, nelle more della riorganizzazione degli uffici e dei servizi e della rideterminazione della dotazione organica, di dover procedere alla proroga dell'incarico di dirigente supplente della citata unità organizzativa all'Ing. Paolo Gabbi;

sentito il Segretario generale,

DECRETA

1. l'Ing. Paolo Gabbi è incaricato, a decorrere dal 18 novembre 2017 e fino all'inquadramento nei ruoli regionali del personale addetto alle attività di polizia provinciale di cui all'art. 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, e, comunque per non più di sessanta giorni, della supplenza temporanea dell'incarico di dirigente dell'Unità Autonoma Corpo di Polizia Provinciale;
2. in caso di suo temporaneo impedimento l'Ing. Paolo Gabbi è sostituito dall'Avv. Giuseppe Roberto Chiaia;
3. il Segretario generale è incaricato della sostituzione nei casi di contemporanea assenza di entrambi i dirigenti supplenti sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato ai dirigenti interessati nonché ai dirigenti dei servizi risorse umane e servizi informativi per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il Sindaco metropolitano
LUIGI BRUGNARO